

Roma, 5 febbraio 2008

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE PER PROFILI DI CONSULENZA SPECIALISTICA**




**TRA
CONFCOMMERCIO**

e

Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL,
dall'altra

PREMESSO CHE

- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro ed il Decreto Legislativo di attuazione del 10 settembre 2003 n. 276 hanno istituito l'apprendistato professionalizzante secondo le previsioni degli articoli 49 e seguenti del decreto stesso;
- il comma 5 dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo dispone che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
 - b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
 - c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
 - d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
 - e) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
- il comma 5 bis del citato art. 49 dispone che, fino all'approvazione della Legge Regionale di definizione dei profili formativi, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da



associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

CONSIDERATO CHE

- in data 2 luglio 2004 è stato siglato tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che disciplina il rapporto di apprendistato per la generalità delle aziende del settore;
- le società di consulenza non dispongono di adeguati profili formativi per consentire l'avvio dell'apprendistato professionalizzante per i giovani che intendano accedere alla professione di **Consulente in Risk Management & Performance Improvement, Consulente in Data Management & IT Process Integration, Consulente in Corporate Finance** e che pertanto hanno rappresentato la necessità di adattare la disciplina generale introdotta dal citato rinnovo del contratto nazionale alle specifiche caratteristiche del settore della consulenza;

Tutto ciò premesso e considerato, stipulano e convengono quanto segue.

Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 1

Obiettivi dell'apprendistato

I profili formativi si pongono come obiettivo la formazione professionale di:

- **Consulente in Risk Management & Performance Improvement,**
- **Consulente in Data Management & IT Process Integration,**
- **Consulente in Corporate Finance.**

ARTICOLO 2

Tipologia e durata

Sono previsti tre distinti Piani formativi, riprodotti in allegato al presente protocollo, per i profili di:

- Consulente in Risk Management & Performance Improvement
- Consulente in Data Management & IT Process Integration
- Consulente in Corporate Finance.

I relativi contenuti formano oggetto di tre percorsi formativi di durata:

- biennale per i titolari di laurea specialistica in discipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e/o tecnico-scientifiche;



- triennale per i titolari di laurea triennale in discipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e/o tecnico-scientifiche integrata da stage specifico attinente al profilo professionale;
- quadriennale per i titolari di laurea triennale in discipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e/o tecnico-scientifiche.

ARTICOLO 3

Formazione

Il profilo formativo ed i piani formativi di cui all'art. 2 sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante.

La formazione potrà avvenire interamente all'interno delle aziende, le quali dispongono al loro interno di tutte le competenze necessarie.

La formazione deve attuarsi secondo i criteri appresso indicati:

- frequenza di corsi interni erogati da consulenti esperti, appartenenti alla rete aziendale sia nazionale sia internazionale, specializzati nelle specifiche aree di intervento formativo;
- formazione a distanza (c.d. *e-learning*);
- formazione ottenuta durante lo svolgimento dei lavori, così detto "training on the job" (attività lavorativa svolta presso il cliente su incarichi di consulenza sotto la supervisione di personale qualificato che ricopre la posizione di consulente aziendale esperto);
- studio e analisi di casi aziendali;
- corsi erogati da soggetti esterni alla rete aziendale nazionale ed internazionale eventualmente presso enti terzi.

Nel percorso formativo la sequenza temporale di presentazione dei contenuti dovrà riflettere principalmente le attività svolte dal personale ai vari livelli di carriera.


La formazione svolta dovrà essere annotata sul libretto formativo o, in attesa di detto documento personale, su apposito registro aziendale. Deve in ogni caso essere garantita la tracciabilità della formazione svolta.

E' garantita inoltre la presenza di un tutor in possesso dei requisiti di legge.

ARTICOLO 4

Parere di conformità

Secondo le disposizioni del vigente CCNL Commercio e Terziario le aziende si impegnano ad aderire agli Enti Bilaterali Territoriali, a sottoporre i piani formativi al parere di conformità degli enti stessi ed al rispetto integrale del Contratto Collettivo.



ARTICOLO 5

Inquadramento dell'apprendista e retribuzione

I lavoratori assunti con contratto biennale saranno inquadrati durante tutto il periodo di apprendistato al livello 3° del CCNL Commercio e Terziario.

I lavoratori assunti con contratto triennale e quadriennale saranno inquadrati al livello 4° del CCNL Commercio e Terziario durante il primo anno di apprendistato, ed al livello 3° nel restante periodo di apprendistato.

In ogni caso, al termine dell'apprendistato, i lavoratori saranno inquadri al 2° livello.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per verificare la possibilità di riconoscere all'apprendista specifici premi individuali di apprendimento qualora dimostrino, al termine di ciascun anno, di aver raggiunto gli *step* formativi richiesti.

Le aziende si impegnano a rispettare una percentuale di conferma dei contratti di apprendistato stipulati ai sensi del presente protocollo di intesa, non inferiore al 75%, con le modalità previste dal CCNL.

ARTICOLO 6


Efficacia dell'accordo e disciplina transitoria

Il presente accordo ha efficacia su tutto il territorio nazionale e sarà trasmesso a cura delle parti firmatarie a tutti i competenti organismi regionali.

Con riferimento ai contratti di apprendistato già instaurati fino ad ora, è ammessa la riduzione della durata del percorso formativo a quella stabilita nel presente accordo a condizione che i percorsi formativi individuali risultino conformi ai profili allegati. In tal caso sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFCOMMERCIO



FILCAMS - CGIL



FISASCAT - CISL



UILTuCS - UIL

